



# Ordinanza concernente la modifica di disposizioni della legge sull'approvvigionamento del Paese

del 23 settembre 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2016<sup>1</sup>  
sull'approvvigionamento del Paese,

*ordina:*

I

La legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

## *Allegato 1 n. 2–6*

Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:

2. gli articoli 2, 8 capoverso 2 e 22 della legge del 22 giugno 1979<sup>2</sup> sulla pianificazione del territorio;
3. l'articolo 10a della legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente;
4. l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 24 giugno 1902<sup>4</sup> sugli impianti elettrici;
5. gli articoli 7 e 8 della legge del 13 marzo 1964<sup>5</sup> sul lavoro;
6. l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 1963<sup>6</sup> sugli impianti di trasporto in condotta.

<sup>1</sup> RS 531

<sup>2</sup> RS 700

<sup>3</sup> RS 814.01

<sup>4</sup> RS 734.0

<sup>5</sup> RS 822.11

<sup>6</sup> RS 746.1

---

II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 24 settembre 2022<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> Ha effetto sino al 31 maggio 2023.

23 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>7</sup> Pubblicazione urgente del 23 settembre 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).